



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA di S. Maria Capua Vetere

N..... RG S. 19/A

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

letti gli atti relativi a;

vista l'istanza avanzata dal detenuto, diretta ad ottenere la sospensione provvisoria della esecuzione della pena ex art. 47 co 4 c.p.p. ovvero l'applicazione provvisoria del beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co 1 bis e co. 1 quater l.p.;

Premesso che l'istante è ristretto in espiazione della pena di anni 8 di reclusione inflitta con sentenza Corte di Appello di Napoli del 27.10.99, irrev. 12.2.2001, per i reati di cui agli artt. 75 l. 685/75 (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) e agli artt. 71, 74 c01 n. 2 e co 2 l. 685/75 (detenzione al fine di spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente) con fine pena al 3.12.2007;

Rilevato che le istanze sono entrambe inammissibili, in considerazione del titolo di reato in esecuzione ai sensi dell'art. 4 bis l.p., che espressamente esclude la possibilità di accedere ai benefici penitenziari per alcuni tipi di reati, tra cui rientra la associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Né ritiene questa AG di poter condividere la sentenza citata dalla difesa del detenuto nella istanza in atti (Cass. 16817/04), secondo la quale "poiché il divieto di concessione di benefici penitenziari, stabilita nel I comma dell'art. 4 bis l. 354/75, incide indubbiamente sulla libertà personale, l'elencazione dei titoli di reato ostativi ivi contenuta deve ritenersi tassativa e non suscettibile di estensione analogica. Nel caso di condotte incriminate da leggi penali succedutesi nel tempo può dunque riconoscersi l'applicabilità dei divieti e limitazioni contemplati dall'art. 4 bis solo se la norma incriminatrice anteriore e quella successiva siano strutturalmente coincidenti. Ciò –segue la Corte- non si verifica nel caso di specie, perché –oltre al diverso trattamento sanzionatorio- i reati associativi previsti dalla l. 685/1975 e dal dpr 309/90 sono caratterizzati dall'orientamento finalistico alla commissione di illeciti tipologicamente definiti dai due testi normativi; ma quelli previsti dalla legge anteriore non sono pienamente sovrapponibili a quelli contemplati dal dpr 309/90, onde neppure l'ambito di operatività delle due figure associative può dirsi identico. Né l'equiparazione può ricavarsi dal comma 8 dell'art. 74 dpr 309/90 ("quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 685/75 ... il richiamo si intende riferito al presente articolo"). Infatti, se fosse esatta la tesi dell'identità dei titoli delle fattispecie criminose una simile precisazione legislativa non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere; al contrario, la necessità di una simile esplicita specificazione normativa è giustificata proprio dalla diversità dei titoli di reato risultanti dalla legge 685/75 e dal successivo dpr 309/90".

Invero, la Suprema Corte di Cassazione sembra ignorare che lo stesso art. 4 comma 3 del d.lgs. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991 n. 2003 (che ha introdotto l'art. 4 bis nella legge 354/75) ha espressamente previsto che "per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore alla l. 26 giugno 1990 n. 326 (nuova legge sugli stupefacenti poi trasfusa nel testo unico di cui al dpr 309/90), i riferimenti contenuti nell'art. 4 bis della l. 354/75 ai delitti di cui agli artt. 73, 74, 80 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, *si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975 n. 685*, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 26 giugno 1990 n. 162". Il dato letterale, pertanto, esclude ogni dubbio in merito alla applicabilità dei divieti e limitazioni contemplati dall'art. 4 bis anche ai reati associativi previsti dalla l. 685/1975.

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE le istanze.

DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

S. Maria C.V.,21/06/2005

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Dott.ssa Giustina Caputo

Depositata in Cancelleria il \_\_\_\_\_  
Il Collaboratore

-----  
Per copia conforme si trasmette:

⇒ alla Casa Circ./Recl. \_\_\_\_\_ per la notifica a \_\_\_\_\_

⇒ al PM sede per il VISTO

⇒ all'Ufficio notifiche presso \_\_\_\_\_ per la notifica al  
difensore di fiducia avv. \_\_\_\_\_